

**Luiss**

Innovazione alla Didattica e Tutorato

# **Procedura interna riservata a studenti con disabilità certificata**

Innovazione alla Didattica e Tutorato

(Approvata da Senato Accademico nella seduta del 25 febbraio 2020)

26 Febbraio 2020

**LUISS**



# Sommario

<b>1. Definizioni e quadro normativo di riferimento</b>	<b>3</b>
1.1 Riferimenti normativi	3
1.2 Chi sono gli studenti con disabilità	3
1.3 Cosa prevedono la legge e le linee guida CNUDD	4
1.4 Soggetti coinvolti	4
1.5 Servizi dedicati agli studenti con disabilità	5
<b>2. La procedura di applicazione in Luiss</b>	<b>8</b>
2.1 Procedura interna	8
2.2 Servizi per gli studenti con disabilità	10
2.3 Azioni relative all'apprendimento e agli esami di profitto	11

## 1. Definizioni e quadro normativo di riferimento

### 1.1 Riferimenti normativi

Il presente documento si propone di affrontare la tematica dell'inclusione degli studenti con disabilità, iscritti all'università Luiss Guido Carli, attraverso l'illustrazione delle misure specifiche a sostegno del diritto allo studio di tali categorie, nell'ottica della realizzazione di una comunità accademica sempre più inclusiva.

La normativa a cui fa riferimento la presente nota è la seguente:

- legge n. 104 del 1992, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- legge 162 del 1998, Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave;
- legge n. 17 del 1999, Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- legge n. 68 del 1999, Norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- DPR 10 ottobre 2000, n. 333, Regolamento di esecuzione per l'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- legge n. 4 del 2001, Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
- DPR 9 aprile 2001, Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;
- legge n. 18 del 2009, Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;
- Linee Guida della Conferenza Nazionale Universitaria Delegati per la Disabilità (CNUDD - Bergamo, 10 luglio 2014).

### 1.2 Chi sono gli studenti con disabilità

Rientrano in questa categoria le persone affette da disabilità fisica, psichica o sensoriale, temporanea o permanente, riconosciuta dagli organi competenti del Sistema Sanitario Nazionale.

### 1.3 Cosa prevedono la legge e le linee guida CNUDD

Le azioni delle Università italiane a favore di questi studenti “si ispirano ai principi di diritto allo studio, vita indipendente, cittadinanza attiva e inclusione nella società [...] il cui principale punto di riferimento è la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006, ratificata nel 2009 dal Parlamento italiano. La Convenzione sostiene, protegge e garantisce il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità e promuove il rispetto per la loro intrinseca dignità.

In particolare, l’impegno è di promuovere e sostenere l’accesso all’Università, alla formazione e all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, nella convinzione che la conoscenza, la cultura superiore e la partecipazione alla ricerca favoriscano il pieno sviluppo umano, l’ingresso nel mondo del lavoro e la realizzazione delle libertà, intese come opportunità di concretizzare le aspirazioni personali” (Linee Guida CNUDD).

La normativa nazionale di riferimento a tutela del diritto all’istruzione degli studenti con disabilità per tutta la durata del ciclo di studi è contenuta nella legge quadro n. 104 del 1992, come integrata dalla l. n. 17 del 1999, che introduce riferimenti specifici in relazione alle attività che gli Atenei italiani devono attuare per favorire l’integrazione di questa categoria di studenti.

La normativa (come modificata dalla legge n. 17 del 1999) stabilisce che agli studenti con disabilità iscritti all’università “sono garantiti **sussidi tecnici e didattici specifici** [...], nonché il supporto di **appositi servizi di tutorato specializzato**”.

Preliminare all’applicazione del disposto sopra citato è invero l’acquisizione, da parte dell’Ateneo, di una **certificazione di invalidità** o di una **certificazione di disabilità ai sensi della legge n. 104 del 1992**.

Affermano le Linee Guida CNUDD che “al fine di poter aver accesso ai servizi e alle misure di supporto al diritto allo studio, lo studente con disabilità [...] è tenuto a produrre idonea documentazione medica in corso di validità, redatta sulla base dei modelli di classificazione aggiornati dall’OMS”.

- Sul punto, il Decreto MIUR 277 del 28.03.2019 (art 11) e Decreto MIUR 395 del 30.04.2019 (art 4) in tema di Prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2019/2020, chiariscono che “il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla Legge 104 del 1992, dovrà tempestivamente presentare all’Ateneo, ai fini dell’organizzazione della prova, la certificazione - in originale o in copia autenticata in carta semplice - rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o ed il grado di handicap riconosciuto”.

### 1.4 Soggetti coinvolti

La legge n. 17 del 1999 impone alle Università l’istituzione di un docente delegato dal rettore, il quale espleta le funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l’integrazione nell’ambito dell’Ateneo.

Ciascun Ateneo è chiamato, inoltre, a istituire anche una struttura amministrativa di supporto, coordinata dal delegato.

## 1.5 Servizi dedicati agli studenti con disabilità

Con riferimento ai servizi richiesti dalla normativa per gli studenti con disabilità (in particolare, la più volte menzionata legge quadro n. 104 del 1992 e successive modificazioni), si segnalano gli ambiti di intervento descritti di seguito.

### Tutorato specializzato

La legge n. 17 del 1999 fa menzione dei servizi di tutorato specializzato finalizzato al supporto agli studenti con disabilità. Tali servizi, strutturati in forme diverse nei vari Atenei, sono finalizzati ad “aumentare l’autonomia dello studente, integrarlo in ambito accademico, sviluppare la sua partecipazione attiva al processo formativo, migliorare il contesto di apprendimento e predisporre interventi mirati a seconda della condizione personale e dei bisogni educativi dello studente stesso anche al fine di creare un ambiente inclusivo” (Linee Guida CNUDD).

I servizi in discorso sono erogati, in forma personalizzata in base ai bisogni formativi individuali, in risposta alla richiesta da parte dello studente.

In particolare, nell’ambito dei servizi di tutorato l’Ateneo può attivare le seguenti forme di supporto:

1. il **tutorato alla pari**, ossia l’accompagnamento da parte di uno studente nelle attività legate all’apprendimento (es. sostegno nella fruizione delle lezioni e nella sbobinatura, reperimento di materiali didattici, appunti, libri, bibliografie etc., supporto nel disbrigo di pratiche amministrative);
  2. il sostegno allo studio individuale da parte di un **tutor specializzato**, figura professionale con competenze specifiche (es. per il superamento di esami o per la stesura della tesi).
- Il tutor specializzato riveste un ruolo centrale per l’individuazione dei supporti e dei servizi di cui potrà fruire lo studente con disabilità. L’attività vede il suo fulcro nella elaborazione di un **piano individualizzato** concordato con lo studente, modulabile a seconda delle necessità e delle variazioni che possono intervenire durante il percorso accademico.
  - Il tutorato specializzato si estrinseca, a titolo esemplificativo, in attività quali l’orientamento – in ingresso, *in itinere* nonché in uscita –, il supporto per seguire le lezioni, per studiare, per sostenere gli esami e per predisporre l’elaborato finale.
  - Il tutor specializzato può monitorare e organizzare le attività di altre figure (es. tutor alla pari e interprete LIS) sulla base delle richieste pervenute dagli studenti.
  - Il tutor specializzato supporta lo studente nell’adempimento di pratiche burocratiche e nella fornitura di software e materiali di studio multimediali.
  - Le Linee Guida CNUDD segnalano l’opportunità che queste figure siano preferibilmente individuate tra studenti senior, tirocinanti, dottorandi, assegnisti o docenti.

### **L'interprete LIS (Lingua dei Segni Italiana)**

Per gli studenti sordi dall'italiano parlato alla LIS e viceversa, si prevede il supporto di un professionista che opera nel campo della comunicazione, traducendo lezioni, esami, tesi di laurea e colloqui con i docenti.

### **L'assistente alla comunicazione**

Si tratta di una figura prevista dalla legge n. 104 del 1992 deputata a supportare gli studenti con disturbo della comunicazione e/o del linguaggio derivante da disabilità.

### **I supporti tecnologici**

In un ambiente universitario assumono particolare rilievo gli ausili che supportano lo studente nell'attività quotidiana legata alla didattica (fruizione delle lezioni e studio individuale).

Gli strumenti tecnologici compensativi consentono infatti allo studente con disabilità di acquisire maggiore autonomia nello svolgimento delle proprie attività.

Tra gli altri, le Linee Guida CNUDD richiamano i software di sintesi vocale, di riconoscimento del parlato, di interfaccia vocale, di predizione della parola, gli emulatori di sistemi di puntamento, le tastiere allargate, i puntatori oculari, i videoingranditori hardware e software.

La normativa prevede che gli studenti con disabilità possano richiedere ausili tecnologici anche per sostenere gli esami di profitto.

L'utilizzo di ausili tecnologici deve accompagnarsi alla disponibilità di materiale didattico accessibile (es. formato digitale, copie ingrandite, etc.).

### **Modalità di verifica e prove d'esame**

La legge n. 17 del 1999 prevede il trattamento individualizzato in favore degli studenti con disabilità anche in sede di esame, previa intesa con il docente della materia, nonché, come visto, con l'impiego di specifici mezzi tecnici.

Come chiarito dalle Linee Guida CNUDD, su richiesta dello studente e/o del docente, il servizio amministrativo a supporto deve fornire consulenza al fine di individuare modalità adeguate al singolo caso (es. tempi aggiuntivi, prove equipollenti, ausili e strumenti tecnici, presenza di assistenti alla comunicazione, etc.).

In considerazione di ciò, il Docente può adattare le modalità di valutazione al singolo caso.

È possibile richiamare, a titolo di esempio, le seguenti possibilità: prove equipollenti (es. orali anziché scritte), suddivisione del programma in più prove parziali, tempi aggiuntivi fino a un massimo del 50% in più (tetto massimo stabilito in coerenza con la soglia massima stabilita dai decreti MIUR relativi alle prove di ammissione), riduzione quantitativa, ma non qualitativa, della prova, presenza di figure professionali (interprete LIS, assistente alla comunicazione, etc.), supporti tecnologici o presenza di un tutor in relazione alla tipologia di disabilità.

Questi principi devono applicarsi anche in occasione delle prove di accesso ai corsi a numero programmato e di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di studio.

### **Orientamento**

L'orientamento degli studenti con disabilità è un servizio che deve trovare attuazione sia in ingresso, favorendo il passaggio tra la scuola superiore e l'università, mediante l'individuazione preventiva dei servizi a supporto della progettazione personalizzata, sia nel momento della transizione al mondo del lavoro.

In questa prospettiva, le Linee Guida CNUDD raccomandano di agire in sinergia con l'Ufficio di Job Placement di ateneo “anche attraverso attività di sensibilizzazione rivolte al mondo imprenditoriale che mettano in evidenza le opportunità lavorative consone alle professionalità acquisite dal singolo studente”.

## 2. La procedura di applicazione in Luiss

### 2.1 Procedura interna

In caso di studenti con disabilità la procedura da seguire è la seguente:

- lo studente deve consegnare la certificazione in originale alla Segreteria Studenti. Chi accoglie la documentazione deve ribadire allo studente che la presentazione della certificazione non equivale automaticamente all'accesso alle misure riservate agli studenti con disabilità in quanto l'attivazione di tale diritto verrà riconosciuta dall'apposita commissione dal momento di approvazione della documentazione presentata.
- Se lo studente si rivolge al Dipartimento o al Servizio di Tutorato per presentare la documentazione, va rimandato allo Sportello di Segreteria Studenti per la consegna della documentazione.
- La Segreteria Studenti, una volta acquisita la documentazione, la trasmette via mail in formato elettronico al Servizio di Tutorato.
- Il Servizio di Tutorato procede con un primo screening della certificazione presentata dallo studente e istruisce la pratica da sottoporre alla Commissione composta da:
  - Delegato del Rettore per la Disabilità
  - Direttore dell'Area Didattica
  - Responsabile del Servizio di Tutorato
  - Responsabile della Segreteria Studenti
  - un esperto esterno con comprovata esperienza in tema di DSA e disabilità.
- La Commissione stabilisce se la certificazione sia conforme a quanto stabilito dalla normativa e dalle linee guida del MIUR e del CNUDD e dispone in merito all'applicazione delle opportune misure. La Commissione, in caso di certificazione non conforme, può richiedere allo studente di presentare una nuova certificazione conforme ai parametri stabiliti.
- La documentazione deve fornire elementi sufficienti alla Commissione per poter valutare le misure da accordare allo studente; in particolare la Commissione potrà accordare misure

specifiche di supporto allo studente in coerenza con quanto espressamente indicato nella certificazione<sup>1</sup>.

- La Commissione si riunisce per l'analisi e l'approvazione delle certificazioni almeno 4 volte l'anno:
  - entro il 15 ottobre
  - entro il 15 novembre
  - entro il 28 febbraio
  - entro il 20 aprile.

Il riconoscimento delle misure ha effetto a decorrere dalla data di approvazione della certificazione da parte della Commissione.

- La Commissione verbalizza le decisioni in merito alle certificazioni presentate e trasmette il verbale al Servizio di Tutorato, al fine di aggiornare gli elenchi di studenti con disabilità che il servizio gestisce.
- Il Tutor di Ateneo che seguirà lo studente, fissa con lui un primo incontro, insieme al Tutor coordinatore delle attività di supporto agli studenti DSA e con disabilità, al fine di individuare le specifiche difficoltà dello studente, coerenti con la diagnosi certificata. In base al tipo di difficoltà, si andrà a calibrare il tipo di intervento che verrà richiesto ai docenti.
- L'esito dell'incontro tra lo studente e il Tutorato confluirà in un documento di agreement che sarà sottoscritto dallo studente e che sarà controfirmato dal Delegato del Rettore nella seduta della Commissione successiva. Una copia dell'agreement verrà consegnata allo studente.
- La documentazione relativa alla certificazione va conservata in originale dalla Segreteria Studenti nel fascicolo dello studente e dal Servizio di Tutorato, in formato elettronico, in apposita cartella archivio. Inoltre il Servizio di Tutorato conserverà in originale i moduli di agreement firmati e i verbali della Commissione.
- I dati relativi alla disabilità sono qualificati come "sensibili" e vanno raccolti e registrati per scopi esclusivamente attinenti ai fini istituzionali, debbono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati. Pertanto, al docente saranno comunicati gli strumenti a disposizione dello studente con disabilità, in virtù della sua certificazione; l'indicazione della diagnosi completa risulterebbe eccedente rispetto alla finalità del trattamento dei dati.
- Il Tutor di Ateneo assegnatario dello studente avrà il compito di pianificare insieme allo studente, sessione per sessione, lo studio e gli esami da sostenere e di relazionarsi con le singole cattedre per definire con il docente le modalità delle prove di esame e i dettagli operativi, in base a quanto indicato nella certificazione e nell'agreement. Lo studente può

---

<sup>1</sup> Se, ad esempio, lo studente richiede solamente l'esenzione dal pagamento del contributo, può essere sufficiente la certificazione INPS che riporta il grado di invalidità senza indicazione delle motivazioni che hanno determinato il grado di invalidità; se, viceversa, lo studente richiede l'applicazione di misure integrative, compensative o dispensative, la certificazione deve riportare in chiaro le motivazioni per le quali sia necessario applicare tali misure.

incontrare il docente se ne fa richiesta o se il Tutor lo ritenga utile, previa intermediazione da parte del Tutor.

Richieste formali per l'attivazione di altri servizi di supporto, non ricompresi tra quelli istituzionalmente garantiti dall'Ateneo, dovranno essere sottoposte a valutazione e approvazione della Commissione.

## **2.2 Servizi per gli studenti con disabilità**

### **Tutorato specializzato e alla pari**

Per quanto concerne i servizi di tutorato specializzato, in Luiss i relativi compiti sono espletati dai tutor di Ateneo e dai tutor didattici; tra i Tutor di Ateneo la Luiss prevede la presenza di figure professionali con competenze specifiche.

Con riferimento, invece, al tutorato alla pari, tale attività potrebbe essere svolta da studenti vincitori di apposito bando di selezione emanato annualmente dall'Ateneo (es. part-time), o ricorrendo ai progetti di servizio civile e a convenzioni con enti e soggetti che operano a livello territoriale.

### **Interprete LIS (Lingua dei Segni Italiana) e assistente alla comunicazione**

L'Ateneo può prevedere, al bisogno, la stipula di contratti di prestazione professionale con esperti qualificati esterni, al fine di garantire supporto alle attività didattiche e facilitare la comunicazione con i tutor e con i docenti. Il servizio dovrebbe essere offerto su richiesta dello studente interessato.

### **I supporti tecnologici**

In Luiss sono utilizzati tutti i principali supporti tecnologici compensativi richiamati dalla normativa di riferimento.

Si prevede altresì la possibilità di mettere a disposizione materiale didattico accessibile (es. formato digitale, copie ingrandite, etc.) anche mediante il supporto della Biblioteca.

### **Orientamento**

In Ateneo l'attività di orientamento in itinere è svolta dal Servizio di Tutorato, che supporta lo studente non solo dal punto di vista organizzativo e didattico, ma anche nei momenti di scelta che lo studente è chiamato a fare nel suo percorso accademico (compresa la scelta del percorso magistrale dopo quello triennale). Per quanto riguarda, invece, l'orientamento in ingresso e l'orientamento in uscita, questi sono svolti, con il supporto e l'intermediazione del servizio di Tutorato, da parte dell'Ufficio Orientamento (per l'orientamento in ingresso) e dell'Ufficio Career Services (per l'orientamento relativo al job placement).

### **Counseling psicologico**

L'Ateneo prevede anche la possibilità di accedere a un servizio di counseling, spazio di ascolto e sostegno rivolto a tutti gli studenti. Il servizio è effettuato da psicologi del Servizio "LuissTiAscolta".

## 2.3 Azioni relative all'apprendimento e agli esami di profitto

### Apprendimento

Nel caso in cui emergano necessità specifiche in fase di apprendimento e di studio, il Tutor di Ateneo farà da collegamento con i docenti degli insegnamenti per concordare specifiche forme di supporto, oppure con le segreterie di Dipartimento, i servizi di assistenza agli studenti e la Biblioteca.

### Esami di profitto

Il Tutor prende in considerazione le specificità del supporto contenute nell'agreement, rappresenta quindi al docente le possibili modalità di svolgimento delle prove di valutazione e concorda con il docente gli aspetti operativi delle prove, tenendo in considerazione le esigenze derivanti dalla certificazione con quelle didattiche indicate dal docente rispetto alla natura dell'esame e alla struttura delle prove.

Il Docente può adattare le modalità di valutazione, mantenendo inalterati gli obiettivi di verifica delle conoscenze. Tra queste, in Luiss sono applicate tutte le possibilità in precedenza menzionate:

- prove equipollenti (es. orali anziché scritte);
- dividere la prova in più prove parziali;
- disporre di tempi aggiuntivi da un minimo del 30% fino a un massimo del 50% in più;
- prevedere una riduzione quantitativa, ma non qualitativa, della prova da un minimo del 25% a un massimo del 40%<sup>2</sup>; la riduzione della prova scritta non implica una riduzione del programma di esame;
- avvalersi della presenza di figure professionali (interprete LIS, assistente alla comunicazione, etc.);
- avvalersi di supporti tecnologici o della presenza di un tutor in relazione alla tipologia di disabilità.

Con particolare riferimento alle **prove scritte** per lo svolgimento delle quali lo studente sperimenta difficoltà, è possibile optare alternativamente tra una riduzione del contenuto della prova da svolgersi nel medesimo tempo concesso a tutti gli altri studenti e un allungamento del tempo rispetto a quello concesso agli altri studenti, lasciando in questo caso inalterato il contenuto della prova. Il maggior tempo concesso va da un minimo del 30% fino a un massimo del 50% in più della durata dell'esame scritto in base a quanto riportato nella certificazione e a una valutazione della Commissione per la disabilità, riportata nel modulo di agreement. In alternativa alla maggiorazione del tempo, si può

---

<sup>2</sup> Per completezza, si riporta il calcolo di equivalenza tra una maggiorazione del tempo del 30% e una riduzione dello scritto del 25%.

L'equivalenza deriva dalla seguente proporzione:

il 100% della prova scritta svolta in 1,3 volte il tempo equivalente a x% della prova scritta svolta in 1 volta il tempo dell'esame.

$$100\% : 1,3 = x\% : 1 \Leftrightarrow X\% = 100/1,3 \Leftrightarrow X\% \approx 77\%$$

La prova scritta ridotta dovrà essere pari a circa il 77% di quella integrale e, quindi, arrotondando a una misura più facilmente applicabile, la riduzione dovrà essere di circa il 25%. Una maggiorazione di tempo del 50% corrisponde, invece, a una riduzione dello scritto del 40%.

optare per una riduzione della prova scritta, lasciando inalterato il tempo; la riduzione andrà dal 25% (corrispondente all'alternativa della maggiorazione del tempo del 30%) fino a un massimo del 40% (corrispondente all'alternativa della maggiorazione del tempo del 50%).

Si specifica che la riduzione del contenuto della prova scritta non implica una riduzione del programma di esame.

Si specifica, inoltre, che la certificazione potrebbe dare indicazioni in merito alle prove scritte, prevedendo l'applicazione di una delle due misure in maniera prevalente o addirittura univoca (in questo caso il docente non potrà scegliere la misura da applicare alla prova scritta).

Se lo studente dovesse richiedere espressamente per una prova scritta l'uso del pc con correttore ortografico, la Luiss gli fornirà, tramite il Tutor, un pc o un portatile senza connessione ad Internet.

Nel caso la misura scelta sia quella di allungare il tempo della prova scritta, al fine di preservare la privacy dello studente, il Tutor si occuperà di riservare un'aula apposita e il docente dovrà provvedere ad assegnare un collaboratore che supervisioni lo svolgimento della prova.

Qualsiasi sia la misura scelta per il sostenimento della prova, lo studente deve comunque poter avere la possibilità di essere valutato su tutta la scala di valutazione, fino al punteggio massimo.

In caso di **prove orali**, gli studenti che hanno difficoltà di lettura, espressione verbale, comprensione, rielaborazione del pensiero, memorizzazione, concentrazione (e disturbi simili), dovranno essere valutati considerando le difficoltà incontrate sia in fase di studio e approfondimento (difficoltà di tempo, difficoltà tecniche ed esecutive, difficoltà di elaborazione e rielaborazione del pensiero, etc...) che in fase di svolgimento della prova. In questi casi il docente potrà accordarsi con il Tutor per predisporre un programma ridotto, che tenga conto della gravità della disabilità e della natura delle difficoltà rispetto alle funzioni di apprendimento e di svolgimento delle prove di verifica; in alternativa, potrà lasciare inalterato il programma di esame, concedendo maggior tempo di risposta allo studente durante la prova orale e tenendo conto delle sue difficoltà al momento della valutazione della prova orale.

Nei casi che lo richiedono, sarà altresì possibile avvalersi di figure professionali di supporto (es. interprete LIS o assistente alla comunicazione).

## **Luiss**

Innovazione alla Didattica e Tutorato

Viale Romania, 32

00197 Roma

T +39 06 8522 5276 T +39 06 8522 5581

tutorato@luiss.it